

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 562811)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2025, n. 17

**Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Finalità.**

1. La Regione del Veneto riconosce la valenza delle attività di spettacolo viaggiante quale espressione della cultura popolare e ne promuove lo sviluppo e la formazione professionale degli operatori, anche conformandosi ai principi e criteri direttivi e relativa disciplina attuativa della normativa statale in tema di riforma e sostegno dello spettacolo di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106 "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo".

2. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari e i trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante".

**Art. 2****Obiettivi.**

1. La Regione sostiene le attività di spettacolo viaggiante e ne riconosce il ruolo di espressione della cultura popolare e di aggregazione sociale, anche con l'erogazione di contributi ai comuni che mantengono o promuovono la presenza delle attività di spettacolo viaggiante all'interno dei centri abitati e in particolare nelle aree ad esse tradizionalmente assegnate.

2. La Regione sostiene inoltre la formazione e l'aggiornamento professionale, le forme di associazione, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento.

**Art. 3****Elenco regionale degli operatori di settore.**

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, che provvede alla sua tenuta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, l'elenco regionale degli operatori titolari della licenza di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante.

2. L'elenco è aggiornato annualmente e le sue risultanze sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 4****Interventi di formazione.**

1. La Giunta regionale promuove la professionalità degli operatori delle attività di spettacolo viaggiante iscritti all'elenco di cui all'articolo 3, sostenendone la formazione e l'aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle iniziative in

materia di tutela della sicurezza sia degli operatori del settore che del pubblico ad esclusione della formazione obbligatoria.

2. I corsi di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati".

#### **Art. 5**

##### **Interventi per la sicurezza.**

1. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia durante lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e ad assicurare un rapido intervento in loco, nel rispetto della normativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di ordine pubblico e sicurezza.

#### **Art. 6**

##### **Criteri per l'individuazione delle aree comunali.**

1. I comuni individuano e aggiornano le aree disponibili per la installazione temporanea di attrazioni di spettacolo viaggiante, anche unitamente alle aree destinabili alla sosta dei mezzi abitativi, da assegnare agli esercenti interessati, con rilascio di concessioni anche di durata pluriennale, tenendo in particolare considerazione gli spazi tradizionalmente concessi all'interno dei centri abitati, anche già destinati a manifestazioni legate a tradizioni locali, quali feste e sagre paesane, rispetto a dislocazioni periferiche non coerenti con la funzione di aggregazione sociale e di cultura popolare dello spettacolo viaggiante.

2. I comuni comunicano alla Regione, al momento dell'individuazione e aggiornamento delle aree, il calendario delle manifestazioni delle attività di spettacolo viaggiante e le aree ad esse destinate. Eventuali modifiche al calendario o alle aree individuate verranno comunicate agli interessati e alla Regione, salvo casi di necessità e urgenza, almeno sei mesi prima della data dell'evento.

3. Presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo è tenuto un elenco delle manifestazioni delle attività di spettacolo viaggiante e delle aree comunali individuate come ad esse destinate.

#### **Art. 7**

##### **Interventi di sostegno.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi:

a) ai comuni che individuano ed attrezzano aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante o provvedono ad interventi funzionali a mantenere in condizioni di fruibilità per le attività di spettacolo viaggiante le aree già esistenti. Costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione dei contributi l'ubicazione in aree già esistenti all'interno dei centri abitati ovvero la nuova individuazione di aree all'interno dei centri abitati e la previsione di rilascio di concessione di durata pluriennale;

b) ai titolari di licenza per attività di spettacolo viaggiante iscritti all'elenco di cui all'articolo 3, per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento. La frequenza dei corsi di cui all'articolo 4 da parte degli operatori costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione dei contributi;

c) ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante iscritti all'elenco di cui all'articolo 3 e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta";

d) agli enti di formazione accreditati che svolgono gli interventi di formazione di cui all'articolo 4;

e) ai comuni che semplificano i procedimenti attraverso la digitalizzazione delle attività amministrative per il rilascio della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 6, con servizi o funzioni in gestione associata.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere finanziamenti agevolati, anche combinati a contributi a fondo perduto, ovvero sostenere operazioni di leasing, agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante titolari della licenza e iscritti all'elenco di cui all'articolo 3 per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, nonché per l'adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per le attività dello spettacolo viaggiante.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con riferimento agli interventi di cui ai commi 1 e 2, le tipologie di spese ammissibili a contributo, i criteri per la assegnazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese sostenute.

#### **Art. 8**

##### **Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante.**

1. È istituito l'Osservatorio sulle attività di spettacolo viaggiante, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per la promozione e la definizione delle politiche regionali riguardanti le attività di spettacolo viaggiante.

2. L'Osservatorio è costituito con provvedimento della Giunta regionale e rimane in carica per cinque anni.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

- a) promuovere la sensibilizzazione della popolazione regionale sulle attività previste dalla presente legge;
- b) analizzare problematiche specifiche inerenti le attività di spettacolo viaggiante;
- c) promuovere progetti volti ad uniformare le procedure di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo;
- d) effettuare il monitoraggio di esperienze significative nel territorio regionale;
- e) promuovere studi per prevenire il fenomeno dell'abbandono di tali attività;
- f) esprimere pareri alla Giunta regionale in merito alla valutazione dei progetti presentati dai comuni per la individuazione e ristrutturazione delle aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante;
- g) iniziative per il riconoscimento di forme di effettività del diritto-dovere allo studio per i figli degli attrazionisti viaggianti.

4. L'Osservatorio è composto da:

- a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive, cultura e spettacolo che assicurano le funzioni di presidenza;
- b) da un rappresentante per ogni provincia designato d'intesa fra le associazioni e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle attività di spettacolo viaggiante presenti sul territorio regionale.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle materie all'esame dell'Osservatorio.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di spettacolo.

7. In fase di prima attuazione, l'Osservatorio è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 9**

##### **Iniziative per il contrasto alla dispersione scolastico formativa.**

1. In attuazione delle misure di concorso al contrasto alla dispersione scolastico formativa, così come disciplinato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 " Il sistema educativo della Regione Veneto", la

Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto volti a garantire forme di continuità della formazione degli alunni, figli degli esercenti dello spettacolo viaggiante, e percorsi di aggiornamento professionale, didattico e pedagogico, del personale docente.

#### **Art. 10** **Compatibilità comunitaria.**

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **Art. 11** **Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera a), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2026 ed in euro 100.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), quantificati in euro 220.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera d), quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2026 ed in euro 100.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 2, quantificati in euro 225.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 2025

Luca Zaia

---

## INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Obiettivi.

Art. 3 - Elenco regionale degli operatori di settore.

Art. 4 - Interventi di formazione.

Art. 5 - Interventi per la sicurezza.

Art. 6 - Criteri per l'individuazione delle aree comunali.

Art. 7 - Interventi di sostegno.

Art. 8 - Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 9 - Iniziative per il contrasto alla dispersione scolastico formativa.

Art. 10 - Compatibilità comunitaria.

Art. 11 - Norma finanziaria.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 12 agosto 2025, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 gennaio 2023, dove ha acquisito il n. 176 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bet, Bisaglia Cecchetto, Brescacin, Zecchinato, Cavinato, Cestari, Dolfin, Michieletto, Pan, Sandonà, Vianello, Andreoli, Barbisan, Giacomini, Rigo, Venturini, Cecchellero e Puppato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 gennaio 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, e su relazione di minoranza Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Renzo Masolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 agosto 2025, n. 17.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le attività di Spettacolo Viaggiante vanno considerate come una risorsa del patrimonio culturale e storico sia italiano che della nostra Regione e, in quanto tale, va salvaguardata e rivalutata l'immagine di questa antica professione.

Generalmente le piccole imprese che danno vita agli Spettacoli Viaggianti sono costituite da nuclei familiari che tramandano di generazione in generazione la passione per questo lavoro. Una professione che negli anni si è evoluta nell'offerta, negli investimenti, nella ricerca di nuove forme di intrattenimento, nella formazione e nella professionalità, ed infine ma non meno importante, nella vita quotidiana degli operatori.

Considerato che l'attuale legge nazionale di riferimento risale al lontano 1968, la Regione del Veneto con la presente proposta, intende esercitare a pieno ogni suo possibile profilo di competenza promuovendo la tutela degli operatori degli Spettacoli Viaggianti, nonché il rilancio economico del comparto delle produzioni di giostre e attrazioni, al fine di recuperare la tradizione delle feste popolari quali momenti di aggregazione sociale e assicurando in primis alla categoria adeguate misure di sostentamento per la loro attività imprenditoriale. Sebbene la caratteristica principale dell'intrattenere si individui perfino nell'etimologia della parola, lo Spettacolo Viaggiante è caratterizzato soprattutto da quella intrinseca necessità da parte del gestore di ricavare un utile per il servizio svolto.

Sono infatti numerose in Veneto, come in tutta Italia, le famiglie itineranti titolari di ditte individuali con ricavi annui netti oscillanti in media tra i 25 e i 30 mila euro, tolte le spese per il mantenimento delle attrazioni, i costi di suolo pubblico ed elettricità per il loro funzionamento, le trasferte e le assicurazioni, solo per citarne alcune. Una categoria, tra le altre cose, fortemente penalizzata durante il periodo di allerta pandemica da covid-19, le cui prospettive lavorative sono state sensibilmente ridimensionate dall'annullamento di sagre e fiere, oltre che dalla riduzione del numero di attrazioni presenti nei parchi di divertimento.

Un'attività imprenditoriale piuttosto impattante nell'economia regionale, soprattutto in virtù della presenza nel territorio della Regione del Veneto di circa 70 aziende che producono giostre e attrazioni, per un fatturato che supera i 50 milioni di euro all'anno e offre occupazione, con tutto l'indotto, a circa un migliaio di unità lavorative, per la maggior parte specializzate nei settori della carpenteria, dell'elettromeccanica e dell'elettronica. Non trascurabile, inoltre, la presenza del distretto della giostra che raggruppa parte delle suddette aziende.

Per tutti questi motivi l'obiettivo principale di questa iniziativa legislativa è quello di promuoverne e proteggerne la valenza sia imprenditoriale che sociale, mettendo in rilievo l'importanza di una adeguata tutela del lavoro, oltreché delineare uno scenario compatibile col quadro esistente di programmazione locale, incentivando le amministrazioni locali a sviluppare le strategie di collaborazione e sinergia con tale categoria. Un'attività tramandata da generazioni, caratterizzata da passione, sacrificio, storicità e un radicamento nel territorio, meritevole senza alcun dubbio di un'apposita tutela normativa regionale.

Venendo alle specifiche previsioni dell'articolo che compone la proposta in oggetto, la Regione del Veneto nel sostenere l'attività degli Spettacoli Viaggianti dopo aver definito finalità e obiettivi agli articoli 1 e 2 e istituito all'articolo 3 l'elenco regionale degli operatori di settore, si impegna a promuovere con l'articolo 4 la formazione professionale e l'aggiornamento periodico di coloro che operano in tale ambito.

All'articolo 5 viene prevista la stipula di protocolli d'intera tra la Giunta regionale e gli Uffici territoriali del governo aventi la finalità di migliorare la collaborazione con le forze dell'ordine nel corso dello svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante.

All'articolo 6 del progetto di legge vengono invece normati i criteri per l'individuazione delle aree comunali destinate all'installazione temporanea delle attrazioni.

L'articolo 7, nel riconoscere la funzione imprenditoriale degli operatori degli Spettacoli, al primo comma prevede l'assegnazione di contributi a beneficio di:

- comuni, anche nel caso svolgano servizi o funzioni in gestione associata;
  - titolari di licenza per l'attività dello Spettacolo Viaggiante;
  - giovani operatori che avviano tale attività;
  - enti di formazione accreditati.
- comuni che semplificano i procedimenti attraverso la digitalizzazione delle attività amministrative per il rilascio della concessione.

Il secondo comma del medesimo articolo 7 dispone la concessione di finanziamenti agevolati, anche comprensivi di contributi a fondo perduto, e operazioni di leasing, agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ovvero per l'adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente, promuovendo così anche il rilancio delle imprese che producono giostre e attrazioni.

L'articolo 8 è dedicato all'istituzione dell'Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante.

L'articolo 9 disciplina la tutela del diritto allo studio dei figli degli esercenti dello spettacolo viaggiante, quale misura di contrasto alla dispersione scolastica

L'articolo 10 è dedicato alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di stato.

L'articolo 11, infine, contiene la norma finanziaria.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 6 febbraio 2023.

In data 29 marzo 2023 si sono svolte le consultazioni con i soggetti portatori di interesse, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera d) del Regolamento nella forma di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Seconda Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 4 giugno 2025 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 176 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Pan); Zaia Presidente (Cestaro con delega Bet, Gerolimetto, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Andreoli con delega Razzolini); Bozza (Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Zottis con delega Montanariello); Europa Verde (Masolo); Misto (Lorenzoni).

È stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Roberto Bet. Correlatore il Consigliere Renzo Masolo.”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Renzo Masolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

intervengo come relatore di minoranza sul progetto di legge n. 176, “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”, per esprimere innanzitutto un giudizio generale di carattere positivo sugli obiettivi del provvedimento di dare dignità, sostegno e prospettive a un settore spesso trascurato, ma che rappresenta un pezzo vivo del nostro patrimonio culturale popolare.

Lo spettacolo viaggiante è, da sempre, una forma di arte e di lavoro tramandata da generazioni: famiglie che vivono in movimento, che montano e smontano attrazioni, che portano gioia, occasione di incontro e socializzazione nei paesi e nelle città, e che fanno dell'ingegno artigiano e dell'iniziativa imprenditoriale il loro mestiere. In Veneto, queste attività coinvolgono oltre un migliaio di lavoratori e più di 70 aziende, con un indotto economico importante, in particolare nel settore della produzione di giostre e attrazioni. Bene, dunque, che questa legge riconosca il valore culturale e identitario del settore, e bene che promuova: la formazione professionale degli operatori (articolo 4), la collaborazione con le forze dell'ordine per la sicurezza degli eventi (articolo 5) e soprattutto la tutela del diritto allo studio dei figli degli esercenti (articolo 9), tema troppo spesso dimenticato e invece centrale per garantire equità.

Apprezzabile anche l'articolo 7, che prevede contributi e finanziamenti agevolati non solo agli operatori, ma anche ai comuni, agli enti di formazione e ai giovani che vogliono intraprendere questa attività. Questo è un modo intelligente per rilanciare una filiera tutta veneta, fatta di meccanica, elettronica, carpenteria e design applicato all'intrattenimento.

Tuttavia, come relatore di minoranza, non posso non esprimere una seria preoccupazione in merito all'articolo 6, che riguarda l'individuazione delle aree da parte dei comuni per l'installazione temporanea delle attrazioni.

Il rischio concreto e attuale è che questa legge, nata con intenti nobili, venga usata come strumento per giustificare nuovo consumo o impermeabilizzazione di suolo. Che si proceda, cioè, ad asfaltare aree libere, a impermeabilizzare suoli agricoli o naturali, con la scusa di “attrezzare spazi” per lo spettacolo viaggiante. È uno scenario già visto: si parte con un evento temporaneo e si finisce con un piazzale permanente, magari polifunzionale, ma con effetti irreversibili sul territorio. Non lo dico per diffidenza, ma per esperienza. E perché i dati del consumo di suolo in Veneto sono, purtroppo, allarmanti.

Secondo l'ultimo rapporto ISPRA (2024), il Veneto è la seconda regione in Italia per percentuale di suolo consumato, con l'11,86 % del territorio ormai impermeabilizzato, a fronte di una media nazionale del 7,16 %.

Nel solo 2023 abbiamo registrato 891 ettari di nuovo suolo consumato, il valore più alto in Italia in termini assoluti.

Per questo spero che la Giunta possa essere molto attenta ai criteri attuativi previsti all'articolo 6, ed in particolare a tenere

presente il vincolo del non consumo di suolo, favorire l'uso di aree già urbanizzate, dismesse o da riqualificare, promuovere interventi leggeri, reversibili e sostenibili.

Non si tratta di un vincolo ideologico, ma di una garanzia tecnica e ambientale, già prevista in altre Regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, dove le leggi urbanistiche parlano chiaro: prima si riusa, poi si costruisce. Se vogliamo che lo spettacolo viaggiante continui a vivere nelle nostre comunità, nelle piazze e nei quartieri, dobbiamo evitare che venga confinato in aree marginali, cementificate e isolate. Lo spettacolo viaggiante è movimento, è cultura popolare, è relazione. Merita spazi pubblici, centrali, accessibili. Non piazzali anonimi ai margini delle zone industriali.

E soprattutto, non deve diventare un alibi per urbanizzare ancora.”.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 337/1968 è il seguente:

“Art. 4

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.”.

#### *Nota all'articolo 3*

- Il testo dell'art. 69 del regio decreto n. 773/1931 è il seguente:

“Art. 69.

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

(Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo).”.

#### *Nota all'articolo 7*

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1999 è il seguente:

“Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi.

1 bis Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:

- a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
- b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

1 ter omissis

2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.

3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.

3 bis La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese giovanili, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.”.

- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 337/1968 vedasi nota all'articolo 1.

#### *Nota all'articolo 9*

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2017 è il seguente:

“Art. 4 - Ruolo della Regione.

1. La Regione governa il Sistema educativo esercitando attività di:

- a) monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità locali e dalle forze sociali, culturali, produttive, del sistema delle imprese e del mondo lavoro;
- b) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
- c) programmazione e promozione delle attività di orientamento, anche in coerenza con l' articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni e con la legislazione nazionale in materia di lavoro;

- d) programmazione, promozione e attuazione di attività formative finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnologiche evolute per giovani ed adulti;
- e) programmazione e promozione di un sistema strutturato di verifica degli esiti occupazionali del sistema educativo;
- f) collaborazione alla definizione dei criteri di determinazione degli organici e assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative pubbliche;
- g) concorso al contrasto alla dispersione scolastico-formativa;
- h) assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti erogatori dei servizi del Sistema educativo;
- i) valutazione del Sistema educativo ai sensi dell' articolo 23;
- l) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e alle istituzioni formative;
- l bis) promozione, integrazione, sostegno e arricchimento dell'offerta formativa.

2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione, in conformità alla vigente normativa, regola il Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard formativi e di erogazione, nonché attraverso l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

- Direzione Formazione e Istruzione
- Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
- Direzione Beni Attività Culturali e Sport
- Direzione Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi